ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO" VENEZIA
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789
e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it
Codice Scuola VEIC84200T Codice Fiscale 94071400272
Codice Univoco Ufficio: UF0I22

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

1. L'Organo di Garanzia trae origine dal principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per individuare modalità comportamentali che consentano una serena convivenza nel pieno rispetto degli obblighi che ciascuno assume e di quelli stabiliti dalla normativa che è in vigore.

2. Le funzioni dell'Organo di Garanzia, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle studentesse, DPR 249/1998 e ss.mm.ii. sono:

   a. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere sia nel rapporto tra studenti e insegnanti sia in merito all'applicazione dello Statuto per individuare modalità di accomodamento, accordo, composizione, intesa e risoluzione;

   b. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare in esecuzione del regolamento di disciplina.

3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia e tende anche a rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

   a) il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, che lo presiede;

   b) due genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;

   d) due insegnanti, di cui uno designato dal Collegio dei Docenti Unitario, su proposta del Collegio di Sezione della Scuola secondaria di primo grado e uno designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri.

2. Per ciascuna delle componenti Docenti e Genitori è previsto un membro supplente, designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri.

3. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo

triennale del Consiglio di Istituto.

4. Se un componente dell'Organo di Garanzia decade durante il triennio di durata in carica, per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, viene nominato un sostituto con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.

ART. 3 - INCOMPATIBILITA'

1) In caso di incompatibilità di un membro rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dal membro supplente della componente di rispettiva rappresentanza.

2) Le cause di incompatibilità si configurano nei casi in cui il componente dell'Organo di Garanzia è docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1) Uno dei genitori o chi esercita la patria potestà può presentare ricorso avverso la sanzione disciplinare, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, per iscritto e da indirizzare al Dirigente scolastico.

2) Tale ricorso deve contenere le considerazioni di fatto e di diritto che hanno indotto il genitore a ritenere il comportamento sanzionatorio lesivo degli interessi del proprio figlio.

3) Ricevuto il ricorso, il Dirigente scolastico, o personalmente o provvedendo alla nomina di un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.

4) Il Dirigente scolastico, entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, convoca l'Organo di Garanzia e alla seduta chiama a partecipare sia lo studente o gli studenti a cui era stata comminata la sanzione e sia il rispettivo genitore o colui che ne esercita la patria potestà.

5) Il Presidente dell'Organo di Garanzia (il Dirigente scolastico) designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6) Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

7) Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impossibilitato o impedito ad intervenire deve far pervenire al Dirigente

scolastico per iscritto, prima della seduta la giustificazione dell'assenza e il Dirigente provvederà a convocare il membro supplente.

8) Alle riunioni non possono partecipare persone estranee e, se partecipano, le deliberazioni adottate sono nulle.

9) Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione.

10) I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (Dirigente scolastico).

11) L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

12) Nel valutare il ricorso, l'Organo di garanzia deve fare riferimento alla normativa vigente, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 249/1998 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo al DPR 134/2025, laddove esplicita le modalità di irrogazione delle sanzioni di allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica.

13) La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'Organo di Garanzia non si pronunci entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi confermata.

14) Le deliberazioni assunte dall' Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 5 – RECLAMI

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno sarebbe tenuto a pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.